



REGIONE DEL VENETO

SCHEMA STATUTO PER
LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: <<UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO – Città di Mestre APS>>

Assume la forma giuridica di Associazione di promozione sociale, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Parco Ponci, 3, MESTRE, nel Comune di Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come previsto dalla lettera l dell'art. 5 Dlgs. 117/17.

L'Associazione si propone di aiutare gli anziani o quanti altri possano essere interessati ad una più attiva ed appagante partecipazione alla vita, per mezzo di attività di carattere culturale e didattico. Contribuisce alla promozione culturale dei soci mediante corsi di natura accademica, conferenze, viaggi socioculturali ed attività similari. I corsi sono programmati in linea di massima durante un anno accademico, che va da Ottobre a Giugno.

Favorisce la partecipazione dei soci alle attività socializzanti e ricreative proposte ed organizzate sia in modo esclusivo dall'Associazione, sia in collaborazione con altri Enti.

Promuove in proprio, o in collaborazione con altri Enti, attività di ricerca ed altre iniziative culturali in ordine alle proprie finalità.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il socio ordinario collabora al raggiungimento dei fini dell'Associazione con la divulgazione ed il sostegno delle manifestazioni ed in generale prestando la propria collaborazione secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo. I soci ordinari offrono per libera scelta ed in forma disinteressata e gratuita le loro prestazioni all'Associazione.

sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. I soci benemeriti possono essere esonerati dal versamento della quota annuale. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, ai sensi di legge, ove quest'ultime siano preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con la quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Si considerano automaticamente decaduti i soci che non abbiano provveduto, nel tempo stabilito, al rinnovo annuale della quota associativa.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg al Collegio dei Probiviri.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo
- Presidente,
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, tranne il Presidente che, ai sensi dell'art. 15, è nominato dal Consiglio Direttivo.
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe. E' ammessa

l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci (maggioranza inderogabile).

Se prevista anche per l'Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per quattro mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più consiglieri siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed assegna le cariche per ogni altra mansione che riterrà necessaria.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente mediante convocazione personale e/o telefonica o informatica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza, saranno considerate regolari le riunioni alle quali partecipano tutti i componenti.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Pur non necessitando di un organo di revisione legale dei conti in quanto l'Associazione non ricade nelle condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, viene nominato un Collegio dei Revisori dei Conti con il compito di effettuare il controllo economico e finanziario dell'Associazione.

E' formato da tre membri, nominati dall'Assemblea, che durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Essi nominano al loro interno un Presidente. Possono non essere soci e non devono far parte del Consiglio Direttivo.

Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge ed in particolare:

- vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
 - certificano la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigono una relazione che accompagna il rendiconto annuale.
 - possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
- La carica di Revisore dei Conti è gratuita.

Art. 18 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria, possibilmente tra i Soci. Restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il loro incarico viene svolto a titolo gratuito.

Al Collegio dei Proviviri dovrà essere sottoposta qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e/o gli Organi dell'Associazione in merito all'attività dell'Associazione stessa.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità e la loro funzione è di composizione amichevole.

Il Collegio dei Proviviri giudica anche i ricorsi contro la reiezione da parte del Consiglio Direttivo delle domande degli aspiranti Soci. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 – Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1 settembre al 31 agosto. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.